



Adottato con deliberazione

C.C. n. 14 del 14.02.2017

Città di Acireale
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE
Servizio Annona e Commercio

**ISTITUZIONE DEI MERCATINI RIONALI E
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA LORO DISCIPLINA
E PER LE AREE DI VENDITA DI PRODOTTI STAGIONALI**

TITOLO I
Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare i mercatini rionali.

Art. 2

Mercati esistenti

1. Nell'ambito del territorio della Città di Acireale attualmente esiste il mercato settimanale che viene svolto nella giornata di sabato, che risulta disciplinato dal Regolamento approvato dal Consiglio Comunale con la Deliberazione n. 67 del 20/7/2010.

Art. 3

Istituzione di nuovi mercati rionali

1. Sono istituiti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, commi 4 e 13, della L.R. 18/1995, i seguenti mercati rionali:
 - A. Mercatino rionale giornaliero (da lunedì a domenica) di piazza Marconi (n. 6 posteggi), riservato alle seguenti categorie merceologiche: 1° posteggio "articoli per la casa e per l'igiene della persona e della casa", 2° posteggio "prodotti alimentari e non per gli animali", 3° posteggio "prodotti per il giardinaggio, piante e fiori", 4° e 5° posteggio "abbigliamento non calzature", 6° posteggio "calzature";
 - B. Mercatino rionale giornaliero (da lunedì a domenica) di piazza Agostino Pennisi (n. 4 posteggi), riservato alle seguenti categorie merceologiche: "frutta e verdura"
 - C. Mercatino rionale infrasettimanale del mercoledì di piazza Peppino Impastato (n. 15 posteggi), riservato alle seguenti categorie merceologiche: 1° posteggio "articoli per la casa e per l'igiene della persona e della casa", 2° posteggio "tappeti, tessuti e tendaggi", 3° posteggio "prodotti alimentari e non per gli animali", 4° posteggio "prodotti per il giardinaggio, piante e fiori", 5°, 6°, 7°, 8° posteggio "abbigliamento non calzature", 9° posteggio "calzature", 10° posteggio "cancelleria, libri ed

- audiorisitù*", 11° e 12° posteggio "alimentari", 13°, 14° e 15° posteggio "frutta e verdura"
- D. Mercatino rionale giornaliero (da lunedì a domenica) di via Jacopone da Todi (n. 4 posteggi), riservato alle seguenti categorie merceologiche: 1° posteggio "articoli per la casa e per l'igiene della persona e della casa", 2° posteggio "prodotti alimentari e non per gli animali", 3° posteggio "prodotti per il giardinaggio, piante e fiori", 4° posteggio "articoli per le auto"
- E. Mercatino rionale alimentare giornaliero (da lunedì a domenica) di via Alfieri (n. 6 posteggi), riservato alle seguenti categorie merceologiche: "alimentari" e "frutta e verdura"
- F. Mercatino rionale infrasettimanale del martedì e giovedì di piazza San Pio da Pietralcina (n. 5 posteggi), riservato alle seguenti categorie merceologiche: 1° posteggio "articoli per la casa e per l'igiene della persona e della casa", 2° posteggio "prodotti alimentari e non per gli animali", 3° posteggio "prodotti per il giardinaggio, piante e fiori", 4° posteggio "alimentari", 5° posteggio "frutta e verdura"
- G. Mercatino rionale della domenica di via Patrica (n. 10 posteggi), riservato alle seguenti categorie merceologiche: 1° posteggio "articoli per la casa e per l'igiene della persona e della casa", 2° posteggio "abbigliamento non calzature", 3° posteggio "prodotti per il giardinaggio, piante e fiori", 4° posteggio "abbigliamento non calzature", 5° posteggio "calzature", 6° posteggio "cancelleria, libri ed audiorisitù", 7° e 8° posteggio "alimentari", 9° posteggio "tappeti, tessuti e tendaggi" e 10° posteggio "frutta e verdura"
- H. Mercatino rionale giornaliero (da lunedì a domenica) di via Floridia (n. 3 posteggi), riservato alle seguenti categorie merceologiche: 1° posteggio "alimentari", 2° posteggio "articoli per la casa e per l'igiene della persona e della casa" e 3° posteggio "frutta e verdura"
- I. Mercatino rionale giornaliero (da lunedì a domenica) non alimentare di piazza Cento (n. 6 posteggi), riservato alle seguenti categorie merceologiche: "fiori"
- J. Mercatino rionale infrasettimanale del venerdì di via Fossa (n. 18 posteggi), riservato alle seguenti categorie merceologiche: 1° posteggio "articoli per la casa e per l'igiene della persona e della casa", 2° posteggio "tappeti, tessuti e tendaggi", 3° posteggio "prodotti alimentari e non per gli animali", 4° posteggio "prodotti per il giardinaggio, piante e fiori", dal 5° all'8° posteggio "abbigliamento non calzature", 9° e 10° posteggio "calzature", 11° posteggio "cancelleria, libri ed audiorisitù", 12° posteggio "animali vivi da cortile", dal 13° al 15° posteggio "alimentari", dal 16° al 18° posteggio "frutta e verdura"
- K. Mercatino rionale della domenica (con cadenza mensile) di Piazza Cappuccini, lato ovest (n. 6 posteggi), riservato ai prodotti alimentari biologici;
- L. Mercatino rionale della domenica (con cadenza settimanale) di Piazza Peppino Impastato, lato est (n. 12 posteggi), riservato ai prodotti alimentari a chilometro ZERO (Mercato del contadino);
- M. Mercatino rionale infrasettimanale del lunedì di via Ragogna (n. 4 posteggi), riservato alle seguenti categorie merceologiche: 1° posteggio "frutta e verdura", 2° posteggio "alimentari", 3° posteggio "articoli per la casa e per l'igiene della persona e della casa", 4° posteggio "abbigliamento non calzature".
- N. Mercatino rionale infrasettimanale del mercoledì di Piazza Santa Margherita Regina (n. 5 posteggi), riservato alle seguenti categorie merceologiche: 1° posteggio "frutta e verdura", 2° posteggio "alimentari", 3° posteggio "articoli per la casa e per l'igiene della persona e della casa", 4° posteggio "abbigliamento non calzature", 5° posteggio "prodotti alimentari e non per gli animali".
- O. Mercatino rionale infrasettimanale del venerdì di piazza della frazione di Pennisi (antistante la Chiesa) (n. 4 posteggi), riservato alle seguenti categorie merceologiche: 1° posteggio "alimentari", 2° posteggio "articoli per la casa e per l'igiene della persona e della casa", 3° posteggio "abbigliamento non calzature", 4° posteggio "prodotti alimentari e non per gli animali".
- P. Mercatino rionale infrasettimanale del mercoledì di via Sottotenente Vincenzo Barbagallo - fraz. Piano d'Api - (n. 3 posteggi), riservato alle seguenti categorie merceologiche: 1° posteggio "articoli per la casa e per l'igiene della persona e della casa", 2° posteggio "prodotti alimentari e non per gli animali", 3° posteggio "tessuti e tendaggi".
- Q. Mercatino rionale giornaliero (dal lunedì al sabato) di via Giorgio La Pira (n. 5 posteggi), riservato alle seguenti categorie merceologiche: "alimentari" e "frutta e verdura".
2. Lo spostamento dei luoghi di mercato, per come sopra indicati, è assoggettato al procedimento

stabilito all'art. 8, comma 13, della L.R. 18/1995. In tale caso il Consiglio Comunale dispone lo spostamento, previo parere della commissione di mercato ex art. 8 ter della stessa legge, solo per motivi di pubblico interesse.

Art. 4

Aree riservate e occupazioni stagionali

1. Il 10% dei posteggi "di frutta e verdura" dell'insieme dei mercati è riservato nel bando pubblico ai produttori agricoli di cui all'art. 4 del D.L.vo n. 228/2001.
2. Al fine di consentire la vendita di prodotti stagionali e/o tipici locali, per come è consuetudine, il Dirigente della Polizia Municipale autorizza, previo pagamento della occupazione del suolo pubblico, soggetti titolari di autorizzazione per la vendita su aree pubbliche.
3. I siti su cui è possibile autorizzare tale vendita devono essere esterni alla carreggiata. Le occupazioni sui marciapiedi devono assicurare il rispetto dell'art. 20 del codice della strada.
4. I prodotti alimentari stagionali e/o tipici, ai fini di cui ai commi precedenti, sono esclusivamente le angurie, le castagne, i fichi d'india, i ceci e semi, e pomodori a cassetta da salsa.
5. In contiguità ai mercatini rionali, per come individuati all'art. 3, è vietata la concessione di occupazioni stagionali su aree destinate ai pedoni o che non siano esterne alla carreggiata.
6. Nelle frazioni a mare, durante la stagione balneare, possono essere concesse autorizzazioni per la vendita di prodotti per la diretta usufruizione del mare.

Art. 5

Posteggi

1. I posteggi di ciascun settore merceologico sono delimitati da strisce e numerati.
2. La dimensione di tutti i posteggi è di mq. 24 (m. 6 x m. 4) e comunque, ove sia consentito dai luoghi, sino ad un massimo di 28 metri quadrati.
3. Superfici maggiori possono essere concesse agli automezzi attrezzati (solo autonegozi), omologati a tale uso e specificatamente autorizzati dal Dirigente del Settore Sviluppo Economico, Servizio Commercio.
4. Gli spazi saranno intervallati tra di loro da un passaggio di m. 0,50 con assoluto divieto di occuparlo anche temporaneamente. E' comunque fatta salva la possibilità, con riferimento alle condizioni dei luoghi, di collocare gli operatori anche in adiacenza.
5. I posteggi possono essere protetti con tende od ombrelloni, il cui limite inferiore deve essere ad altezza non inferiore a mt. 2.00 (due) dal piano terra. La massima sporgenza delle tende e degli ombrelloni dal limite anteriore del posteggio non deve superare i cm. 70. Questa norma deve essere osservata anche per gli autonegozi che, pur non avendo un piano di esposizione e di vendita sul suolo, debbono stare arretrati e tenere la linea del filo tenda dei banchi contigui, in modo che sia rispettato l'allineamento del fronte di vendita. Tale spazio non può essere utilizzato per esposizione merci. Le tende, gli ombrelloni e le aste reggitenda, non devono inoltre ostacolare il passaggio dei pedoni, né il passaggio dei mezzi degli ambulanti autorizzati a raggiungere i posti loro assegnati o di quelli che, per causa di forza maggiore, o per eccezionali esigenze, siano stati autorizzati ad allontanarsi dell'area di mercato anzitempo.
6. I posteggianti devono realizzare e manutenzionare le strutture di vendita in modo che sia assicurato il decoro cittadino, specie per le occupazioni in centro storico: i materiali, i colori, le modalità di esposizione delle merci e gli aggetti delle tende possono essere oggetto di specifica regolamentazione. Già in sede di partecipazione al bando i concorrenti dichiarano di accettare preventivamente eventuali prescrizioni emanate in materia dall'amministrazione comunale.
7. Per le eventuali strutture fisse, da autorizzare a cura del Settore Urbanistica, si richiamano le disposizioni del punto 12 dell'art. 33 delle Norme di Attuazione vigenti. In tal caso non sono applicabili le norme di cui al successivo art. 12.
8. Alla scadenza della concessione le eventuali strutture fisse realizzate devono essere rimosse. Ove il concessionario non provveda l'Amministrazione comunale, previa diffida, ha la facoltà di eseguire la rimozione in danno o di acquisire la struttura stessa al patrimonio comunale, per accessione, senza diritto ad alcun compenso da parte del concessionario.

Art. 6

Modalità di concessione del posteggio

1. La concessione del posteggio è strettamente connessa al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 2, comma 3, lett. a) o b), della legge regionale n. 18/95 e conseguentemente non può essere ceduta ad altri a nessun titolo, tranne nei casi di cui al successivo art. 7.

Art. 7

Subingresso nella concessione del posteggio

1. La concessione del posteggio è trasferita, al soggetto che abbia acquistato od ottenuto in gestione l'azienda commerciale relativa e sia in possesso dell'autorizzazione commerciale, per lo stesso settore merceologico e categoria merceologica del dante causa.
2. Nei casi di subingresso la durata della concessione nei confronti del subentrante resta quella prevista per il dante causa.

Art. 8

Orari dei Mercati

1. Gli orari di vendita sono determinati come segue:
 - a) Mercatini rionali di Marconi, Cappuccini, Impastato, Alfieri, La Pira, S. Pio da Pietralcina, Floridia, Patrica e Fossa
 - ✓ dalle ore 06:00 alle ore 07:30 insediamento nei posteggi con operazioni di carico e scarico;
 - ✓ dalle ore 07:30 alle ore 14:00 operazioni di vendita
 - ✓ dalle ore 14:00 alle ore 15:00 operazioni di sgombero delle aree
 - b) Mercatini rionali di piazza Agostino Pennisi e via Jacopone
 - ✓ dalle ore 06:00 alle ore 07:30 insediamento nei posteggi con operazioni di carico e scarico;
 - ✓ dalle ore 07:30 alle ore 19:30 operazioni di vendita (in orario legale fino alle ore 21.30)
 - ✓ dalle ore 19:30 alle ore 20:30 operazioni di sgombero delle aree (in orario legale si posticipa di un'ora)
 - c) Mercatino rionale non alimentare di piazza Cento con orario di vendita minimo coincidente con l'orario di apertura e chiusura del Cimitero comunale e comunque soggetto alla comunicazione prevista dall'art. 12 della legge regionale 28/1999
 - d) Mercatini rionali dalla lettera "M" alla lettera "P"
 - ✓ dalle ore 06:00 alle ore 07:30 insediamento nei posteggi con operazioni di carico e scarico;
 - ✓ dalle ore 07:30 alle ore 14:00 operazioni di vendita
 - ✓ dalle ore 14:00 alle ore 15:00 operazioni di sgombero delle aree
2. Entro l'orario finale di sgombero le aree mercatali date in concessione devono essere lasciate libere da ogni sorta di occupazione sul suolo, ivi compreso qualsiasi rifiuto.
3. Per la vendita di prodotti stagionali le giornate e l'orario di esercizio sono stabiliti nella concessione di occupazione del suolo pubblico.
4. Per i mercatini rionali delle frazioni a mare, durante la stagione balneare, possono essere stabilite, con ordinanza sindacale, deroghe agli orari di vendita.

Art. 9

Adempimenti in ordine alla concessione del posteggio

1. Competente al rilascio della concessione del posteggio è il Servizio Commercio del Settore Sviluppo Economico, che è altresì competente alla emanazione dei provvedimenti di sospensione e di revoca in conformità alla L.R. n. 18/1995.
2. Il concessionario ha l'obbligo di sottoscrivere, al momento del rilascio della concessione, l'onere personale di lasciare giornalmente l'area utilizzata libera da ingombri e di rimuovere dalla stessa i rifiuti prodotti. L'assunzione di tale onere è, ai sensi dell'art. 14, comma 1, della L.R. 18/1995,

condizione per il rilascio della concessione.

3. La concessione, rilasciata previo bando pubblico, ha la durata di anni 12 e non può essere prorogata.
4. Non è consentita la titolarità di più di 1 posteggio nell'ambito dello stesso mercatino rionale.
5. Il Servizio Commercio comunica le autorizzazioni/concessioni rilasciate al Corpo di Polizia Municipale ed al Servizio Tributi del Comune, precisando la superficie, l'ubicazione e le caratteristiche.
6. Il Servizio Tributi cura la riscossione dei tributi connessi al rilascio dell'autorizzazione/concessione, con rate aventi scadenza trimestrale.
7. Il mancato pagamento di almeno due rate consecutive di tasse o tributi, comunque denominati, dipendenti dall'utilizzazione del posteggio, comporta, previa comunicazione dell'avvio del procedimento/diffida, la decadenza dell'autorizzazione/concessione.
8. Al bando pubblico possono partecipare le imprese individuali o le società, già titolari di autorizzazione per il commercio su area pubblica, alimentare o non alimentare, ovvero quei soggetti, che, pur non titolari di autorizzazione ex L.R. 18/1995, siano, limitatamente al settore alimentare, già in possesso del requisito professionale.
9. Ai fini della individuazione dei titoli di priorità si richiama l'Intesa Stato – Regioni del 5 luglio 2012.
10. Con propria Determinazione il Dirigente del Settore Sviluppo Economico stabilisce, in sede di bando, punteggi e preinalità compatibili con i criteri sopra indicati.

Art. 10

Organizzazione e direzione del mercato

1. La disciplina, l'organizzazione, la direzione in loco e la sorveglianza dei mercati è affidata al Corpo di Polizia Municipale - Servizio di Polizia Amministrativa.

Art. 11

Presenze ed assenze sul mercato

1. L'assenza non giustificata per periodi superiori a tre mesi comporta la decadenza della concessione.
2. L'assenza è giustificata ove la comunicazione di assenza pervenga al protocollo informatico dell'Ente entro giorni 10 dal suo inizio.
3. L'assenza per ferie deve essere comunicata solo ove sia superiore ai tre giorni.

Art. 12

Occupazione temporanea dei posteggi

1. I posteggi provvisti di titolare, ma non occupati, o quelli mancanti di titolare, sono assegnati, su richiesta scritta, dal Dirigente della Polizia Municipale, previo pagamento della occupazione del suolo pubblico, a soggetti titolari di autorizzazione per la vendita su aree pubbliche.
2. L'assegnazione non potrà avere una durata superiore a sette giorni e potrà essere prorogata per lo stesso periodo anche più volte. La proroga è condizionata all'effettivo pagamento della tosap del periodo precedente. In presenza di più istanze per lo stesso posteggio l'assegnazione avverrà a rotazione.

Art. 13

Occupazioni temporanee in occasione di ricorrenze e vendite stagionali

1. In occasioni di ricorrenze civili e religiose è consentito, secondo consuetudine, la istituzione di posteggi singoli o isolati su area pubblica. Il posteggio è assegnato, previa richiesta scritta, dal Dirigente della Polizia Municipale nel rispetto di quanto stabilito all'art. 23 del vigente Piano Urbanistico Commerciale.
2. Sempre in occasione di particolari ricorrenze civili e religiose è consentito, previa Deliberazione della Giunta Municipale, la istituzione di mercatini a tema. L'assegnazione è di competenza del Settore Sviluppo Economico, che a tal fine indice bando pubblico.
- 2 bis. Sempre con provvedimento della Giunta sono istituiti mercatini temporanei dell'usato e del

baratto.

3. Le concessioni sono soggette al pagamento dell'occupazione del suolo pubblico.
4. L'amministrazione comunale ha la facoltà di revocare le concessioni in qualsiasi momento per motivi di pubblica utilità ed il concessionario è tenuto a ripristinare, a proprio spese, il suolo pubblico lasciandolo libero e sgombro senza diritto e compenso alcuno o indennizzo di sorta, salvo il rimborso della tassa di occupazione pagata per il periodo successivo allo sgombero.
5. La concessione è rilasciata a soggetti in possesso di autorizzazione al commercio su area pubblica e della registrazione sanitaria nel caso di prodotti alimentari.
6. Sono sempre fatte salve le norme in materia igienico sanitarie, richiamate al Titolo II.
7. Le concessioni possono essere revocate, senza diritto al rimborso della tassa pagata, nei seguenti casi: a) per essere incorso in almeno tre violazioni sull'uso del suolo pubblico; b) per cessione dell'uso o sostituzione di persona nel godimento, non autorizzati; c) per non aver tenuto convenientemente il posteggio a giudizio insindacabile dell'autorità municipale; d) per non aver provveduto alla pulizia finale del posteggio dopo lo sgombero giornaliero dell'area; e) per aver fatto cosa contraria alla pubblica quiete, alla decenza, all'igiene e pulizia dei luoghi; e) per aver fatto uso del suolo per almeno un terzo del tempo per il quale è stato concesso; g) per mancato pagamento della tosap per un intero anno.
8. Al termine della concessione, o in caso di revoca della medesima, il suolo o lo spazio pubblico deve essere lasciato libero e sgombro con l'obbligo da parte del concessionario di provvedere a proprie spese e cure al ripristino della proprietà pubblica ed alla pulizia del suolo occupato. E' fatta salva, in caso di inadempimento, l'esecuzione in danno in via amministrativa.

Titolo II **Disciplina interna del mercato**

Art. 14

Esibizione documentazione

1. L'esercente deve esibire a richiesta degli agenti della forza pubblica il tesserino di identificazione con foto, rilasciato dal Servizio Commercio.
2. Nelle more del rilascio del tesserino di cui al comma precedente l'esercente è tenuto ad esibire l'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche, il proprio documento di identità, l'assegnazione definitiva o temporanea.
3. In caso di assenza del titolare del posteggio, lo stesso può essere sostituito dal preposto, comunicato al Registro delle Imprese presso la camera di Commercio, ovvero da un dipendente.
4. All'organo di controllo deve essere data prova dell'una o dell'altra circostanza con idonei documenti, pena l'applicazione delle sanzioni stabilite dalla legge 18/1995 per la vendita su area pubblica senza autorizzazione e dal codice della strada in materia di occupazione del suolo pubblico.

Art. 15

Uso del posteggio

1. Nell'ambito dello stesso mercato nessun commerciante può utilizzare più di un posteggio contemporaneamente.
2. L'operatore commerciale può porre in vendita tutti i prodotti rientranti nell'autorizzazione nel rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie o di altra natura.

Art. 16

Pulizia del posteggio

1. E' fatto divieto gettare sul suolo pubblico rifiuti o residui di ogni genere.

2. I rifiuti devono essere raccolti in appositi sacchi a perdere a cura dello stesso esercente, suddividendo i rifiuti secondo la categoria di appartenenza (rifiuti riciclabili e non).
3. Gli assegnatari dei posteggi verranno dotati di un kit per la raccolta differenziata. La ditta di smaltimento dei rifiuti provvederà al ritiro dei rifiuti conferiti nei predetti kit prima dell'orario di chiusura o secondo la migliore organizzazione del relativo servizio.

Art. 17

Uso dei veicoli

1. L'eventuale uso di veicoli, che deve essere specificatamente autorizzato, deve avvenire entro lo spazio assegnato.
2. Durante l'orario di vendita è vietata la circolazione all'interno del mercato di tutti i veicoli. Fanno eccezione i mezzi della Forza Pubblica, dei VV.FF. e delle ambulanze.
3. E' fatto divieto tenere nelle corsie pedonali carrelli o altro con esposizione di merce che possa ostacolare il normale transito al pubblico.

Art. 18

Disposizione dei banchi di vendita, esposizione della merce, strumenti per pesare utilizzati nella vendita al minuto.

1. Il banco di vendita e le relative merci esposte devono essere contenute entro lo spazio assegnato ed entro le linee di demarcazione.
2. Le merci devono essere esposte all'altezza minima di cm. 50, e la copertura del banco deve essere ad almeno mt. 2,50 dal suolo.
3. Ai soli venditori di piante e fiori, ferramenta, macchine agricole e animali vivi da cortile, è consentita l'esposizione a terra della merce sempre nell'ambito dell'area assegnata.
4. E' fatto divieto appendere lungo il bordo esterno della copertura capi di abbigliamento o altra merce che possa costituire pericolo o molestia ed ostacolare il normale transito del pubblico.
5. Nella vendita al minuto ed a peso delle merci allo stato sfuso, da chiunque effettuata, gli strumenti metrici utilizzati devono consentire la visualizzazione diretta ed immediata del peso netto, gli strumenti devono essere collocati in modo tale da permettere all'acquirente la visione libera ed immediata dell'indicatore del peso e dell'intera parte frontale e laterale della bilancia. Le bilance da usare nella vendita al minuto delle merci sfuse devono avere una particolare divisione in base alla categoria di prodotti da pesare ed essere conformi alle norme vigenti.
6. Tutti i venditori devono osservare l'allineamento dei banchi di vendita sulla parte frontale; tale disposizione deve essere osservata anche da coloro che effettuano la vendita con automezzo.

Art. 19

Amplificazione dei suoni

1. Al fine di garantire il miglior funzionamento del mercato, è fatto divieto di usare qualsiasi tipo di apparecchio per l'amplificazione e la diffusione dei suoni.
2. I venditori di dischi e musicassette, per lo svolgimento della loro attività, devono tenere il volume sonoro delle apparecchiature in modo tale da non disturbare né gli altri operatori, né il pubblico.

Art. 20

Controllo igienico-sanitario

1. La vendita di generi alimentari è sottoposta alla vigilanza ed al controllo dell'autorità sanitaria da effettuarsi sia nei locali di deposito, sia sui mezzi usati per il trasporto.
2. L'esercente il commercio della categoria merceologica alimentare e/o di somministrazione deve essere registrato ai sensi e per gli effetti del Reg. CE 852/2004.
3. Gli esercenti di tale commercio, i loro collaboratori, nonché i dipendenti devono sottoporsi a tutti i controlli periodici previsti, indossare un camice e un copricapo di colore chiaro, ed osservare tutte le

prescrizioni emanate dalla competente autorità sanitaria, nonché previste dall'ordinanza ministeriale del 3/4/2002 e successive modifiche ed integrazioni.

4. E' fatto divieto agli acquirenti ed alle persone non espressamente autorizzate di toccare i suddetti generi alimentari.
5. Sullo stesso banco non è ammessa l'esposizione e la vendita promiscua di generi alimentari e non alimentari ad eccezione degli oggetti abbinati a dolciumi ed agli alimenti confezionati.
6. A fianco degli operatori che commerciano prodotti alimentari non potranno essere collocati operatori che vendono prodotti incompatibili con il settore alimentare, quali animali vivi, concimi, fitofarmaci, fiori e piante, ecc.

Art. 21

Limitazioni e divieti per motivi di carattere igienico-sanitario

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari e la somministrazione di alimenti e bevande sulle stesse aree, devono essere effettuate nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria.
2. Il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari deve essere esercitato con le modalità e le attrezzature necessarie a garantire che siano protetti da contaminazioni esterne e siano conservati in maniera adeguata in rapporto alla loro natura ed alle loro caratteristiche.
3. I veicoli adibiti al trasporto e/o alla vendita di prodotti alimentari devono essere registrati ai sensi del Reg. CE 852/2004;
4. Il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari deperibili, quali i surgelati, congelati, o refrigerati, è consentito solo nelle aree provviste di allacciamento alla rete elettrica oppure se è garantito il funzionamento dell'impianto di conservazione del prodotto, oppure se esercitato con l'uso di veicoli aventi le caratteristiche stabilite dal Ministero della Sanità.
5. E' vietato esercitare il commercio su aree pubbliche di carne fresca di qualsiasi specie, compresi i prodotti ittici, se il posteggio nel quale si svolge tale attività non è collegato alla rete idrica, fognaria ed elettrica. In alternativa a tale collegamento è consentito commercializzare detti prodotti utilizzando un veicolo che deve avere le caratteristiche stabilite dal Ministero della Sanità.
6. L'esercizio del commercio su area pubblica di carni fresche di qualsiasi specie di animali, compresi i prodotti ittici, è vietato se non viene effettuato con veicoli e secondo le modalità stabilite dal Ministero della Sanità.
7. Il commercio su aree pubbliche di animali vivi, è ammesso nel rispetto della normativa vigente in materia di Polizia Veterinaria e di tutela della specie posta in vendita. Non può essere fatto se, nello stesso posteggio od in quelli immediatamente adiacenti, si vendono o si somministrano prodotti alimentari.
8. Ai sensi dell'art. 7, comma 8, della L. n. 112/1991 è vietata la vendita dei seguenti prodotti:
 - a) latte sfuso (tranne quello confezionato);
 - b) le bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'art. 176 del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.;
 - c) armi, esplosivi e preziosi.
9. L'attività di vigilanza e controllo sulla osservanza delle norme di cui alla citata ordinanza ministeriale ed al citato decreto assessoriale è effettuata dal personale dell'ASP.
10. L'attività di vigilanza e controllo è effettuata anche dal personale di polizia municipale e dagli ufficiali ed agenti di P.G.

Art. 22

Tracciabilità e Pubblicità dei prezzi

1. I commercianti di generi alimentari, sono tenuti ad applicare, sui prodotti in vendita, cartellini indicanti la provenienza ed il prezzo.

Art. 23

Norme di comportamento

1. Gli esercenti l'attività commerciale su aree pubbliche devono:
 - a) esercitare la loro attività senza arrecare danni o fastidi agli altri esercenti
 - b) tenere un comportamento corretto nei confronti dell'utenza e degli altri operatori
 - c) rispettare tutte le disposizioni impartite dagli agenti di polizia locale e dagli incaricati del Comune
 - d) devono adempiere a tutte le disposizioni di carattere igienico-sanitario e amministrativo
 - e) curare la pulizia del posteggio e delle attrezzature impiegate.

Art. 24
Atti dannosi nel mercato

1. I venditori ambulanti devono avere cura di non danneggiare le piante, e la pavimentazione del posto loro assegnato. E', altresi, vietato depositare rifiuti presso le eventuali fontanelle pubbliche, ingombrarne lo spazio adiacente ad esse, o, comunque, comprometterne il regolare funzionamento.
2. I contravventori, oltre al pagamento delle sanzioni comminate, dovranno risarcire i danni derivanti dagli atti compiuti.

Art. 25
Responsabilità

1. L'amministrazione Comunale non è responsabile dei danni causati a terzi dai concessionari del posto di vendita, nonché per furti o incendi che si dovessero verificare nel mercato.

Art. 26
Commissione di mercato

2. Per tutti i mercatini rionali è istituita un'unica Commissione composta da 4 membri, eletti ogni 2 anni dagli operatori che ivi esercitano la propria attività e da un rappresentante dei commercianti in sede stabile, eletto dagli stessi commercianti in sede stabile.
3. La Commissione di mercato viene eletta sulla base di due liste separate, una comprendente i candidati degli esercenti il commercio su aree pubbliche e l'altra comprendente i candidati degli esercenti il commercio su aree private
4. Le liste verranno formate in semplice ordine alfabetico.
5. L'operatore che intende candidarsi deve presentare domanda in carta semplice diretta al Dirigente alle Attività Produttive nella quale chiede di essere incluso nella lista. Alla domanda deve allegare:
 - a) fotocopia autorizzazione/concessione del posteggio;
 - b) fotocopia ricevuta del pagamento suolo pubblico dell'anno in corso.
6. Saranno eletti i primi candidati che avranno riportato il maggior numero di voti sia per i commercianti su area pubblica che quelli in sede stabile.
7. In caso di parità di voti viene eletto il candidato di minore età.
8. L'Amministrazione mette a disposizione i locali e tutto l'occorrente per l'elezione di cui sopra, e la stessa sede sarà disponibile ogni qualvolta la Commissione vorrà riunirsi fornendo tutto il materiale necessario per il normale funzionamento delle stesse (cancelleria varia, registri, etc.).
9. Ogni elettore può esprimere una sola preferenza segnando il cognome e nome del candidato sulla scheda.
10. Le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 08:00 alle ore 20:00 della prima domenica successiva alla scadenza del biennio.
11. Alla predetta Commissione spettano compiti di vigilanza e di proposte per il funzionamento del Mercato e dei servizi di cui dispone e per quant'altro previsto dalla legge. Non sono previsti gettoni di presenza o rimborsi di alcun tipo.

Titolo III
Sospensione – decadenza

Art. 27

Sospensione della concessione del posteggio

1. Le concessioni del posteggio sono sospese al verificarsi di una delle seguenti condizioni e per le giornate a fianco indicate:
 - a) Turbamento dell'ordine pubblico nel mercato: gg. 4
 - b) Ripetute violazioni, almeno tre, anche di carattere diverso tra loro, del presente regolamento o di ordinanza del Sindaco: gg. 4.
2. La sospensione è disposta con provvedimento del Dirigente alle Attività Produttive a seguito del rapporto informativo redatto dagli organi preposti alla vigilanza del mercato.

Art. 28

Decadenza della concessione del posteggio

1. L'esercente decade dalla concessione del posteggio al verificarsi del mancato utilizzo del posteggio per un tempo continuativo superiore a tre mesi di ciascun anno solare, salvo i casi di assenza per ferie, malattia, gravidanza e servizio militare, che non saranno computati, se documentati non oltre il decimo giorno dall'inizio dell'assenza.
2. I concessionari, dichiarati decaduti, non hanno diritto di restituzione di tasse, né ad indennità alcuna.

Art. 29

Sostituzione del posteggio

1. La concessione del posteggio può essere revocata in qualsiasi momento per motivi di pubblico interesse, sentita la Commissione di mercato.
2. Il titolare a cui è stata revocata la concessione del posteggio per i motivi di cui al comma 1, ha diritto ad ottenere un altro posteggio di uguali dimensioni.
3. In attesa di ottenere il nuovo posto, l'operatore commerciale può continuare, in via provvisoria, l'attività su un'area pubblica idonea a soddisfare le sue necessità, rispettando tutte le limitazioni e divieti stabiliti per motivi di polizia stradale, igienico sanitario e di pubblico interesse.

Art. 30

Procedura per la decadenza del posteggio

1. In conformità a quanto stabilito dalla Legge 07/08/1990, n. 241 tutti i provvedimenti di decadenza della concessione del posteggio devono essere preceduti dalla previa contestazione all'interessato dell'addebito, ovvero dei motivi che inducono all'adozione del provvedimento previsto, assegnando un termine di gg. 15 per le deduzioni.
2. La decadenza della concessione del posto, comporta la revoca dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della L.R. n. 18/95.

Art. 31

Provvedimenti disciplinari

1. Ai venditori che non osservano le norme sulla disciplina del commercio o che si rendano colpevoli di frodi o sofisticazioni previste da leggi o regolamenti vigenti, potrà essere applicata l'esclusione dal mercato e dalle zone di vendita per un tempo determinato o in via definitiva.
2. L'allontanamento a tempo determinato o definitivo potrà essere applicato anche, ai trasgressori del presente regolamento secondo la gravità dell'infrazione commessa.

Art. 32

Sanzioni

1. Per le violazioni del presente regolamento si applicano le sanzioni stabilite dall'art. 20 della L.R. 18/1995, ovvero quelle stabilite da altre norme di leggi vigenti in materia.
2. Le violazioni al presente regolamento, non previste da specifiche norme di legge, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria stabilita dall'art. 7-bis della legge 267/2000.

Titolo IV **Disposizioni finali**

Art. 33

Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le norme della L.R. n. 18/95 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 34

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il 16° giorno successivo alla sua pubblicazione all'ALBO COMUNALE e, contestualmente, sono abrogate le norme regolamentari o quelle emanate dal Sindaco, incompatibili con il presente Regolamento.